

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Artena – Liquidazione uso civico di pascolo su terreni di proprietà delle ditte **Lanna Bruno e Pecorari Patrizia**.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “ Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28 n. 332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTE la circolare della Direzione Agenzia del Territorio del 26/02/2004, n. 2 e la successiva Risoluzione n. 1/2005- Prot. n. 18288 dell’Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- le ditte Fiorini Pasquale, Lanna Bruno e Pecorari Patrizia hanno presentato istanza di liquidazione di uso civico di pascolo gravante su terreni di loro proprietà siti in Comune di Artena;
- in data 13/03/2006 è stato redatto dal Geom. Domenico Cenci, perito demaniale del Comune di Artena, giusta nomina D.P.G.R. n. 2338/94, il relativo progetto di liquidazione di uso civico di pascolo;
- in data 27/09/2007 – prot. n. 135002/D3/03 il predetto progetto è stato inviato al Comune interessato, dalla Direzione Regionale Agricoltura, al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all’albo pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

VISTA la lettera prot. n. 12771 del 03/06/2008, assunta dalla Direzione Regionale Agricoltura al prot. n. 83523 del 05/06/2008, con la quale il Comune di Artena, avendo accertato che il terreno di cui alla domanda della ditta Fiorini Pasquale è di demanio collettivo e non privato gravato da uso civico, ha comunicato di aver annullato d’ufficio la perizia;

ACCERTATO che i terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Artena al foglio 8 part. 324 appartengono al demanio collettivo del Comune stesso e non sono di natura privata gravata e che pertanto non si deve proseguire l’iter amministrativo relativo alla liquidazione a favore della ditta Fiorini Pasquale;

PRESO ATTO, pertanto, che:

- gli atti, relativi alle ditte Lanna Bruno e Pecorari Patrizia, sono stati depositati presso la Segreteria e pubblicati all’Albo Pretorio a decorrere dal 07/11/2007 al 07/12/2007, come da dichiarazione del Segretario prot. n. 7089 del 20/03/2008;

- gli atti di notifica delle ditte Lanna Bruno e Pecorari Patrizia, relativi alla pubblicazione degli atti istruttori del progetto di liquidazione degli usi civici sono stati regolarmente consegnati agli interessati;

VISTA la dichiarazione del Segretario del Comune di Artena del 13/03/2008, trasmessa con nota prot. n. 7082 del 20/03/2008, dalla quale emerge che nei termini prescritti, avverso il progetto di liquidazione delle ditte Lanna Bruno e Pecorari Patrizia, non sono state presentate opposizioni o osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 68293/D3/03 del 08/05/2008 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura ha chiesto alle ditte e al Perito Demaniale, Geom. Domenico Cenci, alcune integrazioni documentali;

VISTA la successiva nota del 20/05/2008, assunta al prot. n. 78149 del 26/05/2008 dalla Direzione Regionale Agricoltura, con la quale il Perito Demaniale, Geom. Domenico Cenci, invia la documentazione richiesta;

CONSIDERATO, pertanto che sussistono tutte le condizioni per autorizzare la liquidazione di uso civico di pascolo su terreni di proprietà delle ditte Lanna Bruno e Pecorari Patrizia come sopra individuate;

RITENUTO che le spese istruttorie e peritali, vanno poste a carico di parte privata;

D E T E R M I N A

Di liquidare l'uso civico di pascolo gravante su terreni privati descritti nell'elenco che segue e siti nel Comune di Artena, relativi al progetto redatto dal perito demaniale, Geom. Domenico Cenci, a favore delle ditte come di seguito individuate:

DITTA	DATI CATASTALI		SUPERFICIE TERRENO Ha	CANONE ANNUO €	CAPITALE AFFRANCAZ. €
	FG.	PART.			
LANNA BRUNO nato ad Artena il 09/03/1958, c.f. LNN BRN 58C 09A 449K	7	539	0.97.80	73,13	1.462,50
PECORARI PATRIZIA nata ad Artena il 26/09/1957; c.f. PCR PRZ 57P 66A 449J	42	321	0.42.66	32,00	639,90
TOTALE			1.40.46	105,13	2.102,40

Pertanto sui terreni di cui sopra viene liquidato l'uso civico di pascolo mediante l'imposizione del canone annuo complessivo di natura enfiteutica di € 105,13 (centocinque/13), e del corrispondente capitale di affrancazione complessivo pari ad € 2.102,40 (duemilacentodieci/40).

L'imposta fondiaria, da stabilirsi dal competente ufficio, passa a carico delle ditte di cui all'elenco che precede.

Le spese di istruttoria e peritali nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico delle ditte medesime.

Il Comune di Artena dovrà curare, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa le procedure di registrazione e trascrizione del presente atto presso gli Uffici competenti.

In caso di affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica il relativo capitale versato dalle ditte dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Artena e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinato, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione, in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2005 n. 6.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente in materia e territorio nei modi e termini previsti dalla legge.

La presente determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
(Dr. Guido Magrini)